



REGOLAMENTO DEL ROTARACT CLUB ROMA NORD

Titolo I - Principi generali

Art. 1 Scopi dell'associazione

1. Il Rotaract Club Roma Nord è un'associazione, con vocazione al servizio, che persegue scopi assistenziali. Si inserisce nel programma Rotaract dell'Organizzazione Internazionale Rotary International.
2. Il Rotaract si conforma agli obiettivi sociali previsti dall'art. 2 delle "Linee di Condotta Rotaract" stabilite dal Consiglio Centrale del Rotary International.
3. Le attività e le iniziative del Club vengono fissate annualmente dal Presidente, nella Relazione Programmatica dell'anno sociale.
4. Il Club patrocina e promuove attività ed iniziative stabilite di volta in volta dal Presidente e dal Consiglio Direttivo.

Art. 2 Rapporti con il Rotary

1. Il Rotaract Club Roma Nord riconosce il Rotary Club Roma Nord come Rotary Padrino e lo identifica come modello di vita Rotariana e come garante dei principi fondamentali del Rotary International.

2. Il Rotary Padrino sovrintende alla vita del Club nei limiti dell'autonomia propria dei Club Rotaract.

Art. 3 Rapporti con il Distretto

1. Il Rotaract Club Roma Nord, insieme al suo Rotary Padrino, fa parte del distretto R.I. 2080.
2. Il Club interagisce e collabora con il Consiglio Direttivo distrettuale e con tutti i Club del Distretto, favorendone la cooperazione, la sinergia e l'interazione.

Titolo II - Dei Soci del Club

Art. 4 Requisiti di ammissibilità

1. Può essere socio del Club ogni soggetto, di ambo i sessi, in possesso dei seguenti requisiti cumulativi:
 - a) età compresa tra i 18 ed i 31 anni;
 - b) godere dei diritti civili e politici;
 - c) condivisione dei principi e delle finalità del Rotary International;
 - d) possesso di una peculiare sensibilità al servizio;
 - e) spiccata indole volta al perseguimento di scopi sociali, umanitari, solidaristici e altruistici;
 - f) condotta morale ineccepibile;
2. Il limite di età di cui al comma precedente non si applica ai soci onorari e ai soci amici.

Art. 5 Aspirantato

1. Chi aspira ad entrare a far parte del Club deve presentare una richiesta formale di ammissione corredata da un Curriculum Vitae nonché dalla presentazione di un socio.
2. La domanda di ammissione al Club deve essere indirizzata al Presidente, il quale provvede prontamente a informare il Consiglio Direttivo e il Presidente della Commissione Azione Interna.
3. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione all'aspirantato.

4. Il periodo di aspirantato decorre dalla data di partecipazione alla prima assemblea utile successiva alla delibera di ammissione. La durata complessiva dell'aspirantato non può essere inferiore a mesi tre.

5. L'aspirante è tenuto all'obbligo di frequenza previsto per i soci effettivi ai sensi dell'art. 8, comma 1. Il Consiglio Direttivo, per gravi e comprovati motivi, può dispensare l'aspirante dall'obbligo di frequenza nei termini che ritiene opportuno.

6. Al termine del periodo di aspirantato il Presidente, previa verifica dell'adempimento dell'obbligo indicato nel comma precedente, previa delibera del Consiglio Direttivo, nella prima riunione utile, decreta l'ammissione al Club dell'aspirante.

7. Il neo socio deve versare la quota sociale entro la prima attività successiva alla delibera di ammissione e comunque non oltre il 30 di giugno.

Art. 6 Dei soci onorari

1. Coloro che, pur in possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 4, non fossero di età compresa tra i 18 ed i 31 anni, ma si siano distinti per particolari meriti nei confronti del Club e abbiano dimostrato concreto e continuato interesse alle iniziative sociali, possono essere nominati "soci onorari".

2. La carica di socio onorario è conferita dal Presidente, previo parere del consiglio direttivo, di propria iniziativa o su proposta di un membro del Consiglio Direttivo.

3. Ogni Presidente ha facoltà di nominare non più di un socio onorario per mandato.

4. I soci onorari non godono dell'elettorato attivo e passivo; non sono tenuti all'obbligo di frequenza di cui all'art. 8, comma 1, né agli obblighi economici di cui al comma 3 del medesimo articolo, ma sono comunque tenuti al pagamento delle attività sociali; non usufruiscono dell'aspettativa di cui all'art. 9.

Art. 7 Dei soci amici

1. Ogni soggetto che, pur senza specifici meriti verso il Roma Nord o già membro di altri Club, desidera essere parte della vita sociale del Club può essere nominato "socio amico".

2. Il Consiglio Direttivo delibera la nomina a socio amico.

3. I soci amici non godono dell'elettorato attivo e passivo; non sono tenuti all'obbligo di frequenza di cui all'art. 8, comma 1, né agli obblighi economici di cui al comma 3 del medesimo articolo, ma sono comunque tenuti al pagamento delle attività sociali; non usufruiscono dell'aspettativa di cui all'art. 9.

Art. 8 Dei soci effettivi

1. Ogni socio è tenuto all'obbligo di frequenza. L'adempimento di tale obbligo comporta la partecipazione ad almeno il cinquanta per cento delle assemblee e delle attività sociali complessivamente considerate.

2. Ogni socio, ove richiesto dal Presidente, deve essere a disposizione del Club per l'organizzazione delle attività programmate, per la risoluzione di problemi tecnici e organizzativi. In ogni caso il socio si mantiene informato sulla vita del Club, assicura la prevenzione di ogni situazione ostativa agli scopi dello Stesso, lo promuove all'esterno e ne tutela l'immagine.

3. Il socio è tenuto al pagamento puntuale delle quote sociali, nell'ammontare stabilito dal Consiglio Direttivo previo parere dell'Assemblea dei soci, entro e non oltre il termine perentorio del 1 luglio. In caso di mancato pagamento nei termini appena indicati, il Presidente, informato il Consiglio direttivo, commina al socio la sanzione di euro 50,00.

4. I soci che non adempiono all'obbligo previsto dal comma 1 del presente articolo perdono il proprio diritto di voto fino al momento dell'adempimento. I soci che non adempiono all'obbligo previsto dal comma 3 del presente articolo sono soggetti alla procedura sanzionatoria della sospensione prevista dall'articolo 13, comma 7.

5. I soci che, al termine dell'anno sociale, risultano non aver partecipato ad almeno il venti per cento delle assemblee e delle attività sociali complessivamente considerate, potranno essere soggetti al procedimento di esclusione di cui all'articolo 14.

6. I soci che abbiano partecipato ad almeno il venti per cento delle assemblee e delle attività sociali complessivamente considerate hanno diritto ad usufruire di una agevolazione nel pagamento della quota sociale di ammontare pari alla mora di cui al comma 3 del presente articolo.

Art. 9 Dell'aspettativa dei soci

1. Il socio effettivo che, per gravi motivi, maturi la consapevolezza di non poter rispettare l'obbligo di frequenza alle attività sociali di cui all'art. 8, comma 1 può chiedere di essere posto in

“aspettativa” con domanda al Presidente, il quale, sentito il parere del Consiglio Direttivo, dispone in merito.

2. La durata dell’aspettativa non può essere superiore né inferiore a mesi sei.

3. Il socio effettivo collocato in aspettativa:

a) conserva l’elettorato attivo;

b) non è tenuto al pagamento dell'intera quota sociale, ma al versamento di una somma di denaro idonea alla copertura della propria quota distrettuale annuale;

c) è tenuto al pagamento di tutte le attività sociali, salva diversa disposizione del Presidente, previo parere favorevole e vincolante del Consiglio Direttivo.

4. Il socio può chiedere una proroga di ulteriori sei mesi di aspettativa. Si applica il comma 1 del presente articolo.

Art. 10

Diritto di accesso dei soci

1. È facoltà dei soci effettivi e dei soci in aspettativa di consultare:

a) i verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e delle assemblee;

b) i bilanci di Club.

2. Per la consultazione degli atti ufficiali i soci devono inviare domanda al Presidente.

3. Il Presidente dispone l’accesso senza ritardo e incarica la Segreteria di assistere il socio nella consultazione e di supportarlo per tutto il tempo necessario.

Art. 11

Del recesso dei soci

1. Ogni socio può recedere dal Club.

2. Il recesso è comunicato con un preavviso di almeno un mese al Presidente.

3. Il Presidente, nella prima riunione utile, informa del recesso il Consiglio Direttivo e provvede ad informare il Presidente della Commissione Rotary per il Rotaract del Rotary Padrino e il Segretario Distrettuale.

Art. 12

Del trasferimento ad altri Club

1. Ciascun socio effettivo può domandare il trasferimento ad altro Club.

2. Il trasferimento non può essere concesso se il socio richiedente non ha correttamente adempiuto agli obblighi di cui all’articolo 8.

3. La domanda di trasferimento è rivolta al Presidente. Il Consiglio Direttivo deve esaminare la domanda di trasferimento alla prima riunione utile approvandola, respingendola o sospendendola per un periodo non superiore a mesi due.

4. Il Presidente trasmette la delibera di trasferimento al Presidente del Club ove il Socio intende trasferirsi e ne allega il Curriculum Vitae dello stesso.

5. Il Socio che per ragioni di studio o di lavoro deve trasferirsi in altra sede ma intende continuare a vivere la vita rotaractiana, può chiedere di partecipare alle attività del Club Rotaract più prossimo al luogo della sua destinazione in qualità di ospite.

6. Il Presidente assiste il Socio nella ricerca e ne comunica il desiderio di partecipare alle attività al Presidente del Club di cui ai commi precedenti.

Titolo III - Delle Sanzioni di Club

Art. 13

Sospensione del rapporto sociale

1. Il socio effettivo che non adempie correttamente agli obblighi sociali di cui al Titolo II è sottoposto alla sospensione del rapporto sociale.

2. La sospensione è disposta dal Presidente, previo parere del Presidente della Commissione Rotary per il Rotaract del Rotary Padrino, su deliberazione favorevole del Consiglio Direttivo.

3. Il provvedimento è comunicato dal Presidente con mezzi idonei all'interessato e a tutti i Club della zona Roma, al Presidente del Rotary padrino e agli organi competenti del Distretto.

4. La sospensione importa il divieto di frequentare le attività del Club, di richiedere il trasferimento ad altro Club; si sospende l'elettorato attivo e passivo.

5. La sospensione non esonera il socio dal pagamento della quota sociale.

6. Entro tre mesi dal giorno della comunicazione del provvedimento all'interessato, il Consiglio Direttivo deve deliberare l'esclusione del socio oppure la revoca del provvedimento.

7. In deroga a quanto previsto dai commi 1, 2, 5 e 6 del presente articolo, in caso di mancato pagamento della quota sociale di cui all'articolo 8, la sospensione del socio inadempiente è automatica. Tale sospensione decade dal momento del pagamento della quota.

Art. 14

Esclusione del socio

1. Costituiscono cause di esclusione:

a) la trasgressione reiterata delle norme contenute in questo Regolamento e delle direttive del Consiglio Direttivo;

b) una condotta disdicevole interna ed esterna al Club o gravi motivi di indegnità morale;

c) la perdita di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 4.

2. L'esclusione è disposta con Decreto del Presidente su delibera del Consiglio Direttivo, previo parere del Presidente della Commissione Rotary per il Rotaract, e ha efficacia dal momento della comunicazione formale all'interessato e agli altri soci.

3. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei suoi membri. Alla deliberazione è presente il Presidente della Commissione Rotary per il Rotaract del Rotary Padrino.

4. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 2 del presente articolo, i due terzi dei soci in regola con i pagamenti possono proporre istanza al Presidente di revoca del provvedimento sanzionatorio comminato.

5. Nel caso previsto dal comma precedente, il Presidente convoca senza ritardo l'assemblea sociale che, con la maggioranza dei due terzi dei presenti, può revocare il provvedimento di espulsione.

6. Decorso inutilmente il termine perentorio di cui al comma precedente, l'espulsione non può più essere revocata.

7. Il Presidente trasmette il decreto di esclusione al Presidente del Rotary padrino e agli organi competenti del Distretto.

Titolo IV - Gli Organi di Club

Capo I - Consiglio direttivo

Art. 15

Composizione e durata

1. Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;

- Past President;

- Vice Presidente;

- Segretario;

- Tesoriere;
- Prefetto;
- Consiglieri;

2. Il Consiglio Direttivo resta in carica per un anno sociale.

Art. 16 Il Presidente

1. Il Presidente:

- a) presiede al Club;
- b) è titolare delle funzioni direttive che esercita personalmente o mediante delega;
- c) rappresenta ufficialmente il Club sul piano sostanziale e processuale;
- d) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e l'assemblea generale dei soci;
- e) nomina i membri del Consiglio Direttivo e i presidenti e i membri delle commissioni Rotaract di cui all'art. 23;
- f) si sostituisce ai singoli componenti del Consiglio Direttivo in caso di gravi e reiterate violazioni dello Statuto o di inerzia nell'adempimento dei loro doveri;
- g) risponde dei fondi sociali in solido con il Tesoriere.

Art. 17 Il Vice Presidente

- 1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.
- 2. Il Presidente può conferire delega al Vice Presidente per la cura di particolari questioni.

Art. 18 Il Past President

- 1. Il Past President collabora con il Presidente per assicurare la continuità nello svolgimento delle attività del Club, mettendo a disposizione l'esperienza maturata durante il suo mandato.
- 2. Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 Il Segretario

- 1. Il Segretario assiste il Presidente nelle sue quotidiane attività e ne è il primo collaboratore.
- 2. Cura, su indicazione del Presidente, l'invio ai soci delle comunicazioni sulle attività sociali.

3. Redige i verbali del Consiglio Direttivo e dell'assemblea generale dei soci.
4. Custodisce il Sigillo di Club, cura la corrispondenza ufficiale, nonché l'archivio storico del Club.

Art. 20
Il Tesoriere

1. Il Tesoriere assiste il Presidente nella gestione delle sostanze del Club.
2. Ha la custodia:
 - a) dei fondi sociali di cui è solidalmente responsabile con il Presidente;
 - b) dei registri contabili che devono essere puntualmente aggiornati.
3. Cura la riscossione delle quote sociali e di ogni altro contributo dovuto dai soci. In caso di inadempimento informa tempestivamente il Presidente per i provvedimenti di competenza.
4. In assenza del Tesoriere le funzioni di cui al comma precedente sono esercitate dal Segretario.

Art. 21
Il Prefetto

1. Il Prefetto cura l'organizzazione e l'allestimento delle assemblee sociali e delle riunioni conviviali e di tutti gli altri eventi del Club.
2. Assiste il Presidente nell'organizzazione e nella cura degli Eventi del Club.
3. Custodisce il labaro del Club, la campana dei presidenti e i vessilli della Repubblica Italiana e dell'Unione Europea e cura la tenuta del libro delle firme.

Art. 22
I Consiglieri

1. I Consiglieri coadiuvano il Presidente nello svolgimento del programma sociale offrendo il più ampio sostegno e supporto.
2. E' compito dei consiglieri promuovere le attività del Club presso terzi e presso gli altri Club sia Distrettuali che extra distrettuali.
3. I consiglieri si occupano della graduale introduzione degli aspiranti all'interno del Club sotto la guida del Presidente della Commissione Azione Interna.

4. Il Presidente può conferire ai consiglieri, disgiuntamente o congiuntamente, la cura di affari particolari.

Art. 23

Le Commissioni di azione

1. All'inizio di ogni anno sociale il Presidente deve istituire almeno le seguenti commissioni di azione: a) Azione professionale; b) Azione internazionale; c) Azione di pubblico interesse; d) Azione interna.
2. Ciascuna commissione è composta da un presidente, un segretario, ed almeno un consigliere, i quali sono nominati dal Presidente di Club.

Art. 24

Convocazione del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è convocato di norma una volta al mese.
2. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con lettera di convocazione inviata attraverso la *mailing list* di Club. In caso d'urgenza, il Presidente convoca il Consiglio Direttivo con ogni mezzo idoneo allo scopo.

Art. 25

Deleghe di voto

1. Ciascun membro del Consiglio Direttivo, in caso di assoluto impedimento, può fornire delega di voto a qualunque altro membro del Consiglio Direttivo.
2. La delega è conferita con atto sottoscritto al delegante, recante l'indicazione del membro delegato e di eventuali direttive di voto.
3. Il socio delegante deve inviare al Segretario, per conoscenza, copia dell'atto di delega.
4. Il socio delegato deve esibire la delega all'apertura del Consiglio Direttivo.

Art. 26

Quorum costitutivi

1. La riunione è validamente costituita con la presenza di almeno la maggioranza dei membri. Il Presidente della commissione Rotary per il Rotaract è comunque ritenuto presente anche con delega scritta al Presidente.

2. Nel caso in cui non si raggiunga il quorum costitutivo, il Presidente scioglie il consiglio e convoca una nuova riunione con lo stesso ordine del giorno entro il termine di giorni dieci. In seconda convocazione non ci sono quorum costitutivi se non previsti esplicitamente dal presente regolamento a pena di nullità.

Art. 27 Quorum deliberativi

1. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Capo II - Dell'Assemblea dei soci

Art. 28 Composizione

1. L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2. Alle riunioni dell'Assemblea possono intervenire, senza diritto di voto, anche soggetti diversi nei casi espressamente previsti dal presente Regolamento o nel caso in cui vi sia formale invito del Presidente.

Art. 29 Convocazione

1. Il Presidente convoca l'assemblea dei soci con un congruo preavviso, dopo aver consultato il Consiglio Direttivo e i Soci.

2. Nell'atto di convocazione sono indicati il giorno, l'ora e il luogo dell'assemblea nonché i punti dell'ordine del giorno.

Art. 30 Deleghe di voto

1. Ciascun socio ha facoltà di fornire una delega di voto a qualsiasi socio avente diritto di voto.

2. La delega è conferita con atto sottoscritto dal delegante, recante l'indicazione del socio delegato e di eventuali direttive di voto.

3. Il socio delegato deve esibire la delega all'apertura dell'Assemblea.

Art. 31 Quorum costitutivi

1. L'assemblea dei soci è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. Essa delibera a maggioranza dei presenti.

2. Qualora non sia raggiunto il quorum costitutivo nella prima convocazione, il Presidente aggiorna i lavori e convoca nuovamente l'Assemblea per una data fissata non prima del giorno lavorativo successivo. La nuova seduta, invariato l'ordine del giorno, deve tenersi entro i successivi dieci giorni da quella precedente. In tal caso l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno un quarto dei soci e delibera a maggioranza dei presenti.

3. Sono salve le disposizioni speciali previste dal presente Regolamento.

Titolo VI - Elezione del Presidente

Art. 32 Candidatura

1. Ogni socio può avanzare la propria candidatura alla carica presidenziale.

2. Il candidato deve avere un'anzianità di Club di almeno un anno;

Art. 33 Incompatibilità

Le cariche di Presidente, Segretario e Tesoriere sono incompatibili con quella di membro del Consiglio Direttivo Distrettuale.

Art. 34 Procedimento di elezione

1. Le elezioni del Presidente hanno luogo separatamente ogni anno sociale entro il mese di dicembre.

2. Il Presidente, entro il mese di ottobre, con lettera di comunicazione ai soci, apre le candidature.
3. Coloro che intendono candidarsi dovranno comunicarlo con mail al Presidente entro il 30 novembre.
4. Il Presidente coadiuvato dal Segretario coordina le operazioni relative alle elezioni. La votazione avviene a scrutinio segreto mediante scheda sulla quale dovrà essere indicato il nome del candidato prescelto.
5. Il Presidente proclama eletto il socio che ottiene la maggioranza dei voti validi.
6. Il Presidente Incoming entra in carica il primo luglio, salvo che il Passaggio delle consegne non sia successivo. In tal caso dal giorno dopo di esso.

Art. 35 Decadenza

1. Il Presidente decade dalla carica in caso di dimissioni.
2. Il Presidente deve comunicare tempestivamente le proprie dimissioni mediante lettera scritta e sottoscritta al Vicepresidente e al Presidente del Rotary Padrino.
3. Il Vicepresidente, sentito il Presidente del Rotary Padrino, ne da notizia senza ritardo ai soci e indice nuove elezioni per la carica vacante entro 30 giorni dal verificarsi della decadenza. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 34 del presente regolamento.
4. Nel periodo di vacatio, il Vice Presidente esercita le funzioni presidenziali e provvede al compimento degli atti urgenti nell'interesse del Club.
5. Il Consiglio Direttivo e i Presidenti delle Commissioni rimangono in carica per tutto il periodo di vacatio.

Art. 36 Sfiducia

1. Il Presidente può essere sfiduciato per i seguenti motivi:
 - a) qualora si renda indegno per la perdita dei requisiti di cui all'art. 4;
 - b) contrasti le disposizioni del Rotary Padrino;
 - c) non adempia agli obblighi derivanti dal suo incarico.
2. La mozione di sfiducia può essere presentata all'Assemblea dei soci dal Consiglio Direttivo, previa delibera adottata a maggioranza assoluta, o da un terzo dei soci aventi diritto di voto.

3. Il Presidente è sfiduciato con la maggioranza assoluta dei soci aventi diritto di voto. In tal caso, si applicano in quanto compatibili gli articoli 34 e 35 del presente Regolamento.

Titolo VII - Delle Finanze del Club

Art. 37

Il fondo sociale

1. Il fondo sociale è composto dalle quote sociali versate dai soci, dai contributi annuali del Rotary Padrino e da ogni altra regolare e libera donazione al Club.
2. E' vincolato esclusivamente agli scopi sociali del Club ed è amministrato dal Presidente con il consiglio del Tesoriere che custodisce il fondo sociale e risponde del proprio operato dinnanzi al Consiglio Direttivo e alla Assemblea dei soci.

Art. 38

Il bilancio

1. Il Tesoriere presenta il progetto di bilancio preventivo al Consiglio direttivo all'inizio di ogni anno sociale e quello di bilancio consuntivo al termine dell'anno sociale, secondo le modalità previste nei commi seguenti.
2. Il progetto di bilancio preventivo viene sottoposto al Consiglio Direttivo, che delibera secondo le modalità ordinarie.
3. Il progetto di bilancio consuntivo viene sottoposto ad un Consiglio Direttivo congiunto, convocato dal Presidente all'inizio dell'anno sociale e composto dai membri del Consiglio Direttivo uscente e del Consiglio Direttivo entrante, che lo approva in via definitiva. In tale caso il Consiglio Direttivo congiunto è costituito con la presenza di almeno otto membri e delibera a maggioranza dei presenti.
4. Il segretario cura la trasmissione ai soci e al Presidente del Rotary padrino della copia dei bilanci approvati.

Titolo VIII - Della riforma del Regolamento

Art. 39

Revisione del Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento possono essere proposte dal Presidente o da un quarto dei soci aventi diritto di voto, i quali devono fare formale richiesta al Presidente.
2. Il Presidente iscrive la proposta di modifica all'ordine del giorno della prima Assemblea utile.
3. In seguito alla discussione della modifica, il Presidente convoca con un congruo preavviso una nuova Assemblea per l'approvazione definitiva della proposta. La convocazione avviene con lettera contenente la natura e la descrizione delle modifiche. L'Assemblea è costituita con la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera le modifiche regolamentari a maggioranza semplice.
4. La delibera contenente le modifiche approvate dall'Assemblea è trasmessa al Rotary padrino che ne valuta la conformità ai principi generali del Rotary International e, in caso di esito positivo, rilascia il relativo nulla osta.
5. Le modifiche approvate entrano in vigore dalla comunicazione ai soci del nulla osta di cui al comma precedente da parte del Presidente.

Titolo IX - Dei segni distintivi

Art. 40

I segni distintivi

1. Il labaro del Rotaract Club Roma Nord è uno stendardo di seta blu recante in oro il logo del Rotaract con legenda "Rotaract Club Roma Nord - Distretto R.I. 2080".
2. L'utilizzo dello stemma e del logo ufficiale del Rotaract è prerogativa esclusiva del Presidente. Egli può concedere ai soci effettivi la facoltà di farne uso per necessità di ufficio o per altre ragioni speciali nei termini e nelle modalità indicate dallo stesso Presidente.
3. È facoltà di ogni Presidente in carica aggiungere o modificare lo stemma previo parere favorevole dell'Assemblea. In assenza di indicazioni specifiche in merito, si utilizzano i simboli utilizzati durante il precedente anno sociale.

Titolo X - Degli strumenti di promozione informatica

Art. 41

Il dominio web di Club

1. Il dominio web del sito del Rotaract Club Roma Nord è www.rotaractromanord.org.
2. Non è riferibile al Club Roma Nord nessun altro sito web diverso da quello espresso nel comma precedente e dai siti web ad esso collegati.

Roma, addì 30 maggio 2019

Il Segretario
(Dott. Giacomo Pacchiarotti)

Il Presidente
(Avv. Gabriel Frasca)